

**STATUTO DELLA FONDAZIONE  
"CONSERVATORIO DI N.S. DEL RIFUGIO ED OPERE PIE  
RIUNITE" con sede in GENOVA**

**Premesse**

Il "Conservatorio di N.S. del Rifugio ed Opere Pie Riunite" trae origine dalla fusione e contestuale approvazione di Statuto in forza della Deliberazione della Giunta Regione Liguria 22/10/1999 n. 1181 (B.U. Regione Liguria 17/11/1999 n. 46), nella I.P.A.B.

- "Conservatorio di N.S. del Rifugio e delle Figlie di San Bernardo e delle Figlie di San Gerolamo" delle II.PP.A.B.
- "Conservatorio di N.S. Virgo Potens ed Asilo Principe Oddone"
- "Asilo Ricovero Orfani "Tenente Angelo Campodonico""
- "Società "Al Soccorso dei Bimbi""
- "Società degli Asili Giardini Infantili"

al fine di migliorare le finalità di solidarietà sociale ed educative nel campo della beneficenza, dell'assistenza sociale, dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione ai minori, derivanti dai rispettivi originari statuti e per utilizzare al meglio le singole disponibilità patrimoniali e risorse finanziarie.

L'odierna denominazione fu adottata all'atto della fusione stante previa unanime delibera dei cinque Consigli delle suddette II.PP.A.B. onde assicurare il ricordo di tutte. Successivamente, in forza della Deliberazione Giunta Regione Liguria 30/05/2003 n. 576 (B. U. Regione Liguria 25/06/2003 n. 26) la I.P.A.B. risultata dalla fusione ottenne il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.C.M. 16/02/1990 e dell'art. 1 D.P.R. 10/02/2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Regione Liguria.

Successivamente ancora, a seguito di trasformazione ai sensi dell'art. 28 c.c., deliberata dalla Giunta Regione Liguria in forza di delibera n. 435 del 7/6/2017, il Conservatorio ha incorporato la Fondazione Fedecommissaria Emanuele Brignole, al fine mero di perpetuare a futura memoria storica l'esistenza e l'opera benefica essendo quest'ultima giunta a estinzione per insufficienza di patrimonio.

\* \* \* \* \*

Questa la precedente evoluzione storico - istituzionale di ciascuna delle II.PP.A.B. sopra menzionate:

I. Conservatorio di N.S. del Rifugio e delle Figlie di San Bernardo e delle Figlie di San Gerolamo


Era un' I.P.A.B. avente lo scopo di assistere gli infermi negli Ospedali, assistere i poverelli nei ricoveri, educare alla virtù ed al lavoro la gioventù bisognosa, orfana, derelitta, custodire ed istruire i bimbi negli asili e nelle scuole, impartire lezioni di taglio e di cucito alle giovani nei laboratori, insegnare la dottrina Cristiana nelle Parrocchie e prestar servizio nei lazzaretti e nei lebbrosari.

Aveva tratto origine da due fusioni succedutesi nel tempo che riguardarono:

- il "Conservatorio di N.S. del Rifugio" (comunemente detto delle "Brignoline")
- il "Conservatorio delle Figlie di S. Bernardo" (comunemente detto delle "Bernardine")
- il "Conservatorio delle Figlie di S. Gerolamo di Castelletto"

E precisamente:

in un primo tempo, a seguito di conformi deliberazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione (30/03/1953 e 26/02/1953), il Conservatorio di N.S. del Rifugio in



*M*

*[Handwritten signature]*  
Dott. Vincenzo...

Monte Calvario si è fuso con il Conservatorio delle Bernardine, assumendo il nome di "Conservatorio di N. S. del Rifugio e delle Figlie di S. Bernardo" in forza del D.P.R. 07/06/1962 n. 1149 (G.U. 14/08/1962 n. 205), previa registrazione alla Corte dei Conti il 13/07/1962;

in un secondo tempo,

a seguito di conformi deliberazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione (28/03/1961 e 20/02/1961), il Conservatorio di N. S. del Rifugio e delle Figlie di S. Bernardo si è fuso con il Conservatorio delle Figlie di S. Gerolamo di Castelletto, assumendo il nome di "Conservatorio di N. S. del Rifugio e delle Figlie di S. Bernardo e delle Figlie di S. Gerolamo" in forza del D.P.R. 07/06/1962 n. 1149 (G.U. 14/08/1962 n. 205), previa registrazione alla Corte dei Conti il 13/07/1962.

Laddove:

- Il Conservatorio di N.S. del Rifugio era stato eretto in Genova, in forma privata, nel 1631 Santa Virginia Centurione ved. Bracelli, allo scopo di ricoverarvi quelle zitelle che ivi intendessero ritirarsi per dedicarsi ad opere di Carità (assistenza infermi negli ospedali e nei lebbrosari, ecc.), approvato dal Governo Ligure nel 1641, ed in seguito potenziato e riordinato dal Magnifico Emanuele Brignole.

Lo Statuto Organico fu approvato con R.D. 17 Gennaio 1904.

Con decreto 25/03/1953 n. 85 della S. Congregazione dei Religiosi, la Comunità delle Brignoline venne costituita in Congregazione Religiosa di Diritto Pontificio.

- Il Conservatorio delle Figlie di S. Bernardo pare fosse stato istituito nel secolo XVI allo scopo di ricoverare e mantenere donne povere di condizione civile, di specchiata moralità e di buona condotta, native di Genova ed ivi residenti, dedite al lavoro ed alla educazione religiosa e civile delle fanciulle e dei bimbi per mezzo di una pubblica scuola. Di esso sarebbero stati distrutti da incendio nel 1684 i Capitoli compilati dai Serenissimi Collegi della Repubblica di Genova nel 1655.

Lo Statuto Organico fu approvato con R.D. 27/01/1890.

Risulta accertato che, nella sua sede in Carignano, la Beata Virginia Centurione Bracelli fondò il Conservatorio di N.S. del Rifugio, avendo ivi vissuto per molti anni e svolto la sua generosa opera di apostolato e di bene.

- Il Conservatorio delle Figlie di S. Gerolamo di Castelletto ebbe origine da una dichiarazione di Donna Nicola Levoli vedova De Francesconi, che risulterebbe in data 23/07/1710 a rogito del Notaio Gaetano Pini e da atto di donazione 20/08/1710 a rogito del Notaio medesimo, con lo scopo di provvedere al ricovero e mantenimento di persone di sesso femminile le quali, senza emissioni di voti, ma vestendo l'abito religioso, intendevano dedicarsi al lavoro ed all'educazione della prima infanzia.

Lo Statuto Organico fu approvato con R. D. 26/05/1912.

### II. Conservatorio di N.S. Virgo Potens ed Asilo Principe Oddone

Era un' I.P.A.B. avente per scopo l'educazione civile, morale e religiosa dei fanciulli e delle fanciulle bisognose

Era stato eretto in Genova nel 1833 da Suor Caterina Molinari con lo scopo di provvedere all'educazione morale, civile e religiosa dei fanciulli e delle fanciulle bisognose.

L'Opera fu approvata con R.D. 22/07/1834 e il primo "Statuto Organico" in data 29/04/1843.

Con delibera 22/05/2986 n. 1898 la Giunta Regionale Ligure approvò la fusione con l'Asilo Infantile "Principe Oddone" di Genova - Cornigliano, avente gli stessi scopi statutari.

### III. Asilo Ricovero Orfani "Tenente Angelo Campodonico"

Era un'I.P.A.B. ed aveva per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, sotto la direzione alle Suore di N.S. del Rifugio in Monte Calvario (Brignoline), al ricovero, educazione ed istruzione di fanciulli poveri maschi, dai tre ai sette anni, orfani di ambo i genitori o anche di uno solo oppure abbandonati dai genitori e/o appartenenti a famiglie indigenti o numerose.

Ispirato e promosso dalla Reverenda Suora Brignolina Suor Rosa Giuliani, esistente di



SETTORE STUDI E Ricerche  
P. C. C. GIUNTI  
L'ISTITUTORE  
(Dott. ...)

fatto dall'11 Luglio 1921, aveva avuto origine come Ente giuridico con atto di donazione dei fondatori Signori Paolo Campodonico fu Andrea e Annina Campodonico di Paolo a rogito Notaio Luigi Francesco Riso di Genova, in data 30 Marzo 1934. L'elargizione di detti fondatori fu intesa ad onorare la memoria del loro rispettivo figlio e fratello Tenente Angelo Campodonico, caduto eroicamente in guerra a Castagnevizza sul Carso il 25 Aprile 1917.

Successivamente, fu eretto in Ente Morale per R.D. 25/03/1935 n. 491 (G.U. 03/05/1935 n. 104), con cui venne pure approvato lo Statuto Organico.

IV. Società "Al Soccorso dei Bimbi"

Era un'I.P.A.B. avente lo scopo di assistere e proteggere l'infanzia povera e derelitta, anche istituendo salette preasilo, in diversi punti della città, per la custodia durante il giorno di quei bambini i cui genitori, per constatata necessità, siano trattenuti al lavoro e non siano quindi in grado di averne la cura.

Era stata istituita in Genova nel 1905 per iniziativa di un gruppo di Signore volenterose e successivamente eretta in Ente Morale con R.D. 24/05/1925.

V. Società degli Asili Giardini Infantili

Era un I.P.A.B. avente lo scopo di mantenere nella città di Genova il maggior numero possibile di sale per l'infanzia, a fine di fornire educazione ed istruzione civile e religiosa, secondo le Leggi vigenti, ai fanciulli poveri di ambo i sessi dell'età dagli anni 3 agli anni 6 dimoranti in Genova, dando loro ad un tempo diuturna custodia e gratuito nutrimento. Era stata eretta in Ente Morale con R.D. del 13/06/1840.

VI. Fedecommisseria Emanuele Brignole

Era un'I.P.A.B., successivamente Fondazione, avente lo scopo di amministrare i beni ad essa appartenenti, provenienti dalla successione del Fondatore, ed elargire a scopo benefico, parte in diretto favore di determinati soggetti, tra cui il Conservatorio stesso, e parte a soccorso dei poveri delle due riviere nonché della città di Genova, quest'ultima in caso di carestia o altra calamità.

Era stata istituita in Genova nel 1677 per iniziativa testamentaria dell'omonimo illustre Fondatore.

Nel corso dei molti anni trascorsi, essa ha esaurito integralmente il proprio patrimonio dedito alle benefiche elargizioni come sopra, relitto soltanto un archivio che raccoglie antica documentazione contabile.

**CAPO I**  
**DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI ISTITUZIONALI**

**Articolo 1**  
**(Denominazione e sede)**

1. Il "Conservatorio di N.S. del Rifugio ed Opere Pie Riunite" (di seguito denominato "Conservatorio") costituisce una Fondazione con sede legale in Genova.
2. Il Conservatorio nella forma giuridica attuale è il risultato della fusione in unico ente e successiva trasformazione degli Enti indicati nelle "Premesse", come ivi meglio descritto.

**Articolo 2**  
**(Scopi istituzionali)**

1. Il Conservatorio ha personalità giuridica di diritto privato, opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale e persegue scopi di utilità sociale.
2. Gli scopi istituzionali del Conservatorio sono:
  - a) prestare servizi per gli infermi ed assisterli anche negli Ospedali;
  - b) assistere gli ospiti che si trovano in condizioni di disagio sociale nelle Residenze Protette e nelle Case di riposo;
  - c) assistere le famiglie che si trovano in condizioni sociali ed economiche svantaggiate anche fornendo abitazioni a condizioni e canoni analoghi a quelli praticati nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;



Stampa e firma illeggibili

- d) aiutare ed assistere gli emarginati, gli indigenti e gli immigrati non abbienti anche fornendo loro cibo e vestiario;
- e) provvedere all'educazione morale, civile e religiosa della gioventù bisognosa e/o disadattata, anche fornendo gratuitamente materiale didattico e/o buoni libri;
- f) accogliere, assistere, educare ed istruire i bambini negli asili-nido, nei micro-nidi e nelle scuole materne, anche gratuitamente se appartenenti a famiglie che si trovino in condizioni sociali ed economiche svantaggiate;
- g) aiutare mediante assegnazione di borse di studio o corresponsione di sussidi scolastici, annualmente nei limiti delle possibilità di bilancio, giovani meritevoli residenti nella provincia di Genova, appartenenti a famiglie bisognose, in condizioni sociali ed economiche svantaggiate e che siano già avviati a studi ed a corsi di carattere tecnico - professionale;
- h) accogliere, educare ed assistere anche gratuitamente, nei limiti delle possibilità di bilancio, gli orfani ed i minori abbandonati, nonché, con una retta da stabilire a cura del Consiglio di Amministrazione, i minori appartenenti a famiglie indigenti e/o numerose in comunità educativo-assistenziali gestite direttamente dal Conservatorio o in convenzione con i soggetti di cui infra al comma 7;
- i) assistere i minori in spazi di accoglienza giornaliera nelle ore in cui i genitori, per constatata necessità, siano trattenuti al lavoro e non siano in grado di averne cura;
- j) promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anche attraverso incontri e/o dibattiti e favorire iniziative, anche di promozione sociale, che possano migliorare le condizioni dei minori;
- k) impartire lezioni di taglio e di cucito nonché di altre attività artigianali alle giovani nei laboratori;
- l) insegnare la dottrina Cristiana nelle Parrocchie;
- m) tutelare, promuovere e valorizzare cose di interesse artistico e storico;
- n) curare le specifiche mansioni seguenti:
- (i) mantenere e conservare la Cappella facente parte dell'immobile di Via B. Bianco 51, eretta in memoria del Tenente Angelo Campodonico e contenente la salma dello stesso, e far celebrare nella stessa Sante Messe in suffragio Suo e dei Fondatori dell'Asilo;
- (ii) destinare i locali di Via B. Bianco 51, già utilizzati per asilo - scuola materna, ad attività consone e/o similari a quelle stabilite dai Fondatori dell'Asilo Campodonico;
- (iii) custodire in apposito locale tutto quanto ricorda i Fondatori ed i Benefattori che hanno contribuito a costituire il patrimonio di cui il Conservatorio dispone per perseguire le proprie finalità socio - assistenziali ed educative, affinché ne sia conservata e trasmessa ai posteri la memoria;
- (iv) provvedere all'occorrenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio, al mantenimento delle Suore della Congregazione di N.S. del Rifugio in Monte Calvario (Brignoline);
- (v) custodire l'archivio di antica documentazione contabile già patrimonio della incorporata Fondazione Fedecommissaria Emanuele Brignole;
3. Gli scopi istituzionali del Conservatorio sono alimentati dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio di cui all'Articolo 3 del presente Statuto in conformità alla impressa destinazione di ciascuno come risulta dall'inventario di cui all'Articolo 17.3 del presente Statuto.
4. Il Conservatorio può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.
5. Il Conservatorio concorre con le proprie attività socio-assistenziali, anche a valenza educativa, alla realizzazione del sistema dei servizi sociali.
6. Per il conseguimento e la realizzazione delle finalità istituzionali il Conservatorio si avvale anche dell'opera di volontariato delle Suore della Congregazione di N.S. del Rifugio in Monte Calvario (dette Brignoline), sulla base di un'apposita convenzione.
7. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi specifici il Conservatorio può collaborare e stipulare apposite convenzioni con il Comune, altri Enti Pubblici o privati senza scopo di lucro, Fondazioni, Onlus, Congregazioni Religiose, associazioni del volontariato, del tempo libero e cooperative sociali.

20 SET. 2017

*[Handwritten signature]*

SETTORE STAFF  
P. C. C.  
L'ISCRITTORE

8. Il Conservatorio non può svolgere attività istituzionali diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle connesse per scopi e natura a quelle statutarie od integrative delle stesse.

9. I criteri delle modalità di erogazione dei servizi della Fondazione sono stabiliti dal Regolamento di Ammissione di cui al successivo art. 15.

### Articolo 3 (Patrimonio)

1. Il patrimonio del Conservatorio comprende tutti i beni mobili e immobili già appartenenti all'I.P.A.B. "Conservatorio di N. S. del Rifugio ed Opere Pie Riunite" quali risultanti dall'inventario redatto in data 16/07/2001 e approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento del 23/11/2001, esistenti all'atto della trasformazione descritta all'inizio della "Premessa" al presente Statuto nonché dalle successive implementazioni.

2. I beni mobili e immobili acquistati in futuro per effetto di donazione, eredità o legato e elargizioni o contribuzioni, da parte di enti pubblici o privati o da persone fisiche o giuridiche, sono destinati ad incrementare il patrimonio per gli scopi di cui all'Articolo 2 del presente Statuto.

In assenza di un espresso vincolo del benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale.

3. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali:

a) offerte, contributi, donazioni e oblazioni ed ogni altro simile provento perveniente al Conservatorio, che vengano accettati dal Consiglio di Amministrazione;

b) interessi su depositi, canoni, rette per accedere ai servizi erogati ed ogni altro utile o provento;

c) rendite di beni stabili, capitali impiegati, titoli e valori del debito pubblico, partecipazione alle rendite di lasciti secondo le disposizioni dei testatori, sussidi ed erogazioni degli enti pubblici anche economici, delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli altri enti che abbiano competenza in materia d'infanzia, minori e giovani, di soggetti privati e con risorse dell'Unione europea;

4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali durante la vita del Conservatorio, i quali ove esistano, devono essere reimpiegati nelle attività di perseguimento degli scopi istituzionali e/o come previsto dall'Articolo 18.2 del presente Statuto.

5. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il Conservatorio devolverà il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


### CAPO II ORGANI DEL CONSERVATORIO Articolo 4 (Organi del Conservatorio)

1. Sono organi del Conservatorio:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Revisore dei Conti

che provvedono ad amministrarlo secondo le rispettive competenze stabilite nel presente Statuto.

2. La carica di Presidente e l'incarico di vice-Presidente nonché l'ufficio di Consigliere sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per la



16/07/2007

16/07/2007  
DOTT. VINCENZO TARASCIO

carica o l'ufficio nell'interesse del Conservatorio; l'ufficio di Revisore dei Conti è svolto a titolo oneroso.

## Articolo 5 (Il Presidente)

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra tutti i Consiglieri, ed assume la rappresentanza legale del Conservatorio.
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché promuove le procedure di delibera mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto;
  - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, portando a compimento gli atti ivi decisi e quelli conseguenti; in caso d'urgenza, adotta i provvedimenti immediati ed indispensabili, che dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima successiva riunione;
  - c) provvede unitamente al Segretario alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, sulla base del Bilancio di Esercizio;
  - d) chiede all'Autorità competente la preventiva autorizzazione all'esecuzione degli atti per cui la legge lo richiede;
  - e) propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo della persona cui conferire il ruolo di Segretario Generale in conformità a quanto previsto dall' Articolo 12 del presente Statuto;
  - f) vigila sull'operato del Segretario Generale, tra l'altro ed in particolare controllando che siano assicurate la puntuale predisposizione degli atti generali di bilancio previsti dall'Articolo 16.3 del presente Statuto nonché la regolarità di pagamenti e riscossioni in conformità allo stanziamento deliberato;
  - g) invita a presenziare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi alle materie da trattare;
  - h) contesta ai Consiglieri eventuali supposte gravi violazioni di legge o del presente Statuto che possano determinare la loro revoca dall'ufficio ed assicura il successivo svolgimento di regolare contraddittorio in forma scritta in vista di sottoporre l'esito a delibera del Consiglio di Amministrazione; qualora la contestazione sia da rivolgersi al Consigliere che ricopre la carica di Presidente, l'incombente è espletato dal vice-Presidente.
  - i) provvede a tutte quelle incombenze che sono indicate nelle leggi e nei regolamenti.
3. In caso di temporaneo impedimento del Presidente ad esercitare le proprie funzioni, le stesse sono svolte dal vice-Presidente scelto per incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione fra i Consiglieri.  
Il vice-Presidente è sempre rieleggibile e per quanto concerne la durata del suo incarico nonché le cause di anticipata cessazione, vale in quanto applicabile ciò che è disposto per la carica di Presidente.  
Qualora anche il vice-Presidente fosse temporaneamente impedito, la supplenza spetta al Consigliere più anziano di età fra quelli al momento ricoprenti l'ufficio e non impedito a propria volta.
4. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato di pari durata, purché consecutivo.
5. Ferma la naturale scadenza del termine (prorogata di diritto fino alla elezione del nuovo), il Presidente cessa anticipatamente dalla carica per causa di:
  - dimissioni dalla sola carica di Presidente, che non sono revocabili né debbono essere accettate e si determinano quando giungano comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione in persona del vice-Presidente;
  - revoca che si determina per delibera senz'obbligo di motivazione del Consiglio di Amministrazione convocato dal vice-Presidente;
  - anticipata cessazione dall'ufficio di Consigliere.

Tutte le cause di anticipata cessazione del Presidente dalla carica hanno effetto

immediato quando si determinano, ed allora il vice-Presidente convoca entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per l'elezione di un nuovo presidente, che ricopre la carica fino alla scadenza già prevista per quello cessato.

## Articolo 6 (Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri deliberativi e di supervisione generale in merito alla gestione ordinaria e straordinaria del Conservatorio, definendone obiettivi e programmi nonché stendendone annualmente la relazione consuntiva riferita all'esercizio precedente, a sensi di legge e del presente Statuto.
2. E' riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in merito a:
  - a) la elezione del Presidente e il conferimento dell'incarico al vice-Presidente nonché la nomina del Revisore dei Conti ed il compenso a quest'ultimo;
  - b) la scelta del Segretario Generale e la sua eventuale revoca nei casi consentiti dal Regolamento di Organizzazione;
  - c) la anticipata cessazione del Presidente dalla carica, del vice-Presidente dall'incarico nonché dei Consiglieri e del Revisore dei Conti dall'ufficio;
  - d) la proposta di eventuali modifiche o revisioni del presente Statuto da sottoporre in approvazione all'Autorità competente;
  - e) l'adozione del "regolamento di organizzazione", del "regolamento di ammissione" e degli eventuali altri regolamenti interni nonché delle loro eventuali modifiche o revisioni;
  - f) la dimissione dei beni di cui all'Articolo 17.3 del presente Statuto;
  - g) l'approvazione degli atti generali di bilancio previsti dall'Articolo 16.3 del presente Statuto con i documenti a corredo ed allegati di cui all'Articolo 16.4-5 del presente Statuto;
  - h) la ratifica dei provvedimenti immediati ed indispensabili adottati dal Presidente ai sensi dell'Articolo 5.2 lett. b) del presente Statuto;
  - i) la dotazione organica nel rispetto dei criteri di cui all'Articolo 13.3 del presente Statuto nonché l'assunzione in servizio del personale e le sanzioni più gravi del rimprovero scritto, inclusi sospensione e licenziamento, con le relative condizioni;
  - l) l'eventuale amministrazione del patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività del Conservatorio;
  - m) gli acquisti, le permuta, le alienazioni nonché i contratti di comodato e di locazione riguardanti gli immobili facenti parte del patrimonio, in vista della stipula da parte del Presidente, così come tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio e l'uso delle rendite in genere;
  - n) l'impiego delle entrate ordinarie disposto dall'Articolo 18.2 del presente Statuto;
  - o) le convenzioni di cui all'Articolo 2.7 del presente Statuto;
  - p) le forme di aiuto di cui all'Articolo 2.2 lett. g) del presente Statuto.
  - q) le rette ed ogni altro contributo dovuto dalle famiglie dei minori iscritti ai Micro Nidi alle Scuole Materne o frequentanti le strutture socio-educative gestite dal Conservatorio;
  - r) le decisioni di stare in giudizio;
  - s) la approvazione dei propri verbali;
  - t) nominare uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della ASP Emanuele Brignole, come già di spettanza della incorporata Fondazione Fedecommisseria Emanuele Brignole.
  - u) tutti gli atti ed ogni altra questione ad esso demandata dalla legge o dal presente Statuto.
3. II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente:
  - in seduta ordinaria annualmente, per deliberare in merito agli atti generali di bilancio previsti dall'Articolo 16.3 del presente Statuto entro le scadenze di approvazione ivi indicate nonché di regola, nella medesima seduta di approvazione del Bilancio Previsionale, per nominare il nuovo Revisore dei Conti a partire dall'inizio dell'esercizio successivo quando la fine dell'esercizio corrente coincide con la naturale scadenza del



  
L'ISTITUTO  
(Don Vincenzo)

14)  
*mm*

termine di quello in carica;

- in seduta straordinaria altrimenti, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 3 (tre) Consiglieri nonché per eleggere il Presidente, incaricare il vice Presidente, nominare il Revisore dei Conti o scegliere il Segretario Generale se cessati dalla carica o dall'incarico in corso di mandato.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo in cui si terrà la riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, predisposto e firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, deve essere inviato al domicilio di ogni Consigliere e del Revisore dei Conti, anche a mezzo posta, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito per la riunione e, nei casi di massima urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica almeno 48 (quarantotto) ore prima.

Alle riunioni presenza senza diritto di voto il Segretario Generale e possono presenziare il Revisore dei Conti nonché, su invito del Presidente, chiunque eventuale altro sia stato invitato ex Articolo 5.2 lett. g) del presente Statuto.

Eccezion fatta per le delibere in merito alle materie di cui subito sopra al comma 2 lett. da a) a i) inclusi ed eccezion fatta per qualsiasi altra delibera lo richieda per iscritto anche un solo Consigliere, le delibere del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto nel rispetto dei quorum previsti dal comma 4 seguente, all'esito di procedura promossa e curata senza particolari vincoli dal Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, e da esaurirsi non oltre 30 (trenta) giorni o quello inferiore indicato dal Presidente medesimo, purché:

- a ciascun Consigliere sia assicurato il diritto di partecipare alla delibera ed un'adeguata informazione;

- dai documenti sottoscritti dai Consiglieri, da conservarsi agli atti del Conservatorio, risultino con chiarezza l'argomento oggetto della deliberazione e l'espressione di voto di ciascuno, mediante consenso, dissenso o astensione, munita di eventuali osservazioni o dichiarazioni espresse in maniera sintetica.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano assunte con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza:

a) dei suoi membri, quando trattasi di deliberazioni aventi ad oggetto quanto al precedente comma 2 lett. da a) ad f) incluse;

b) dei partecipanti alla deliberazione aventi diritto di voto, in ogni altro caso.

Il voto del Presidente o del vice-Presidente prevale a parità di voti esclusivamente per le deliberazioni di cui al comma precedente sub b).

5. Il voto si esprime per appello nominale ed in modo palese, salvo fare obbligatorio ricorso allo scrutinio segreto quando trattasi di questioni concernenti le persone.

6. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle procedure di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto con le relative delibere assunte, sono:

- redatti dal Segretario Generale e sottoscritti da lui e dal Presidente;

- approvati dal Consiglio di Amministrazione seduta stante oppure in apertura della prima successiva riunione;

- trascritti in apposito libro.

I Consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno in relazione all'importanza degli argomenti trattati, di far constare a verbale le proprie dichiarazioni.

Se qualcuno dei partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione si allontana durante, il verbale ne fa menzione e la riunione prosegue purché non sia venuta così meno la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri.

7. Nel caso in cui un Consigliere si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito di una determinata deliberazione, deve darne comunicazione agli altri Consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione stessa. Il Consigliere che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino al Conservatorio per effetto della sua inosservanza. La disposizione si applica nel caso in

20 SET. 2017

*mm*

SETTORE STAFF E SERVIZI GIUNTI  
P. C. C.  
L'ISTRUTTORE C.

15)

cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela dei Consiglieri. Sullo specifico punto all'ordine del giorno, il Consigliere tenuto ad astenersi dal partecipare alla deliberazione per conflitto di interessi, non concorre a formare il quorum di partecipazione né quello di voto.

### **Articolo 7 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio è composto da 5 (cinque) membri di cui n. 1 di diritto nella persona della Superiora Generale della Congregazione delle Suore di N.S. del Rifugio in Monte Calvario (Brignoline) e i restanti nominati, purché non incompatibili ai sensi dell'Articolo 9 del presente Statuto, uno per ciascuno rispettivamente da:
  - Arcivescovo di Genova;
  - Prefetto di Genova;
  - Comune di Genova;
  - Congregazione delle Suore di N.S. del Rifugio in Monte Calvario (Brignoline).
2. Finché Superiora Generale delle Brignoline ella permane ininterrottamente a ricoprire l'ufficio di Consigliere, senza facoltà di dimissioni, decadenza o revoca. Ad ella non si applicano gli Articoli 9 e 10 del presente Statuto.
3. Tutti gli altri Consiglieri durano nell'ufficio 5 (cinque) anni e possono essere rinominati.

### **Articolo 8 (Insediamento del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente oppure, in caso di inerzia di questi, del vice Presidente.
2. Nella stessa seduta, presieduta dal Consigliere più anziano di età, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e incarica il vice-Presidente.

### **Articolo 9 (Incompatibilità dei Consiglieri)**

1. Sono incompatibili a ricoprire l'ufficio di Consigliere coloro che:
  - a) non sono eleggibili a termini della vigente legge Comunale - Provinciale;
  - b) fanno parte degli Uffici della Prefettura, della Regione, della Provincia e del Comune;
  - c) hanno vertenze in atto con il Conservatorio o sono in mora per debiti, a qualsiasi titolo, verso di esso;
  - d) sono parenti in linea retta, o collaterali entro il 3° grado e gli affini nello stesso grado di Consiglieri già contestualmente ricoprenti l'ufficio;

### **Articolo 10 (Cessazione dei Consiglieri dall'ufficio)**

1. Ferma la naturale scadenza del termine (la quale s'intende prorogata fino alla nomina dei nuovi), i Consiglieri cessano anticipatamente dall'ufficio per causa di dimissioni, decadenza o revoca.
2. Tutte le cause di anticipata cessazione dei Consiglieri dall'ufficio hanno effetto immediato quando si determinano, se non che per esse verrebbe contemporaneamente meno la maggioranza dei Consiglieri, nel qual caso l'effetto s'intende prorogato per ciascuno fino alla nomina del nuovo rispettivo.
3. In tutti i casi in cui si determina una causa di anticipata cessazione di Consiglieri dall'ufficio, il Presidente oppure, se cessato è costui, il Consigliere facente funzioni, ne informa gli altri Consiglieri e ne dà urgente comunicazione al soggetto che ha proceduto alla nomina, affinché provveda entro 60 giorni alla sostituzione, nonché alla Regione

Official stamp of the Conservatorio with a signature over it. The stamp contains the text 'SETTORE ...' and other illegible details. A handwritten signature is written over the stamp.

Liguria.

4. I Consiglieri nominati in sostituzione ricoprono l'ufficio fino alla scadenza già prevista per quelli cessati.

5. Le dimissioni dei Consiglieri non sono revocabili e si determinano quando pervengano comunicate per iscritto al Presidente oppure, se dimissionario è costui, al Consigliere facente funzioni.

6. La decadenza dei Consiglieri si determina quando il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato:

- sopravvenuta incompatibilità ex Articolo 9 del presente Statuto;
- sopravvenuto definitivo impedimento a ricoprire l'ufficio;
- mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocate.

7. La revoca dei Consiglieri si determina su delibera del Consiglio di Amministrazione motivata per loro gravi violazioni di legge o del presente Statuto, previo il contraddittorio ex Articolo 5.2 lett. h) del presente Statuto.

### Articolo 11 (Il Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, purché non incompatibile ai sensi del successivo comma 4.

2. Il Revisore dei Conti esercita le seguenti funzioni nel rispetto della legge e del presente Statuto:

- a) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- b) predispone entro il 30/04 ed il 30/09 le proprie relazioni da unire rispettivamente al Bilancio di Esercizio ed al Bilancio Previsionale, attestando in particolare la loro corrispondenza alle risultanze dei documenti contabili ed amministrativi;
- c) esegue il controllo economico della gestione, formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinominato per un solo ulteriore mandato di pari durata, purché consecutivo.

4. Sono incompatibili ad essere Revisore dei Conti coloro che:

- a) non sono iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili;
- b) rivestono o hanno rivestito la carica di Consigliere del Conservatorio;
- c) svolgono o abbiano svolto nel quinquennio precedente incarichi professionali in suo favore o per suo conto;
- d) versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del Codice Civile,

e) hanno maturato il limite di rinomina di cui sopra al comma 3.

5. Ferma la naturale scadenza del termine, il Revisore dei Conti cessa anticipatamente dall'ufficio per causa di dimissioni, decadenza o revoca.

6. In tutti i casi di cessazione del Revisore dei Conti dall'ufficio, l'effetto s'intende prorogato fino alla nomina del nuovo revisore dei conti.

7. In tutti i casi in cui si determina una causa di anticipata cessazione del Revisore dei Conti dall'ufficio, il Presidente convoca con urgenza il Consiglio di Amministrazione per l'elezione di un nuovo revisore dei conti, che ricopre l'ufficio fino alla scadenza già prevista per quello cessato.

8. Le dimissioni del Revisore dei Conti non sono revocabili né debbono essere accettate e si determinano quando pervengano comunicate per iscritto al Presidente.

9. La decadenza del Revisore dei Conti si determina quando il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato:

- sopravvenuta incompatibilità ex comma 4 supra;
- definitivo impedimento sopravvenuto a ricoprire l'ufficio.

10. La revoca del Revisore dei Conti si determina su delibera del Consiglio di

RA

REVISORE STAFFE AFFARI GIUN.  
P. C. C.  
AMMINISTRAZIONE

Amministrazione motivata per giusta causa.

Il Funzionario 17)  
(Dott.ssa Maria ...)

**CAPO III**  
**GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI**

**Articolo 12**  
**(Il Segretario Generale)**

1. Il Conservatorio ha un Segretario Generale incaricato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della proposta del Presidente ex Articolo 5.2 lett. e) del presente Statuto, a scelta tra il personale dipendente del Conservatorio medesimo che sia in possesso di requisiti professionali idonei e abbia maturato un'esperienza professionale adeguata al ruolo.
2. Il Segretario Generale costituisce la figura apicale dell'organizzazione degli uffici e dei servizi del Conservatorio.

**Articolo 13**  
**(Personale dipendente)**

1. Il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica ed è disciplinato dalla normativa vigente in materia nonché dalla contrattazione collettiva nazionale più consona all'assetto organizzativo-istituzionale del Conservatorio.
2. La dotazione organica del personale è stabilita secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi del Conservatorio ed al livello dei servizi erogati, di cui verifica periodicamente la congruità.

**Articolo 14**  
**(Regolamento di Organizzazione)**

1. Il "Regolamento di Organizzazione" stabilisce, in conformità alla legge ed al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel rispetto della contrattazione collettiva vigente, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del Conservatorio.

**Articolo 15**  
**(Regolamento di Ammissione)**

1. Il "Regolamento di Ammissione" disciplina l'accesso ai servizi ed alle prestazioni assistenziali del Conservatorio, garantendo la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche.

**CAPO IV**  
**GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

**Articolo 16**  
**(Bilancio e contabilità)**

1. Il Conservatorio adotta il regime di contabilità economico – patrimoniale informato ai principi di cui al codice civile.
2. L'esercizio di riferimento si chiude al 31/12 di ogni anno solare.
3. Ogni anno, il Segretario Generale predispone entro il 30/04 e il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31/05 il Bilancio di Esercizio relativo all'esercizio precedente a quello in corso.  
Sempre ogni anno, il Segretario Generale predispone entro il 30/09 e il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31/10 il Bilancio Previsionale relativo all'esercizio successivo a quello in corso.
4. Il Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Previsionale sono costituiti dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Entrambi debbono essere compilati rispettando identità di classificazione, ordine e criteri contabili ed essere corredati dalla relazione sulla gestione

SETTORE STAFF E SERVIZI  
P C C  
L'ISTRUTTORE  
(Dott. Vincenzo Tarascio)

del Revisore dei Conti di cui all'Articolo 11.2 lett. b) del presente Statuto.

5. Al Bilancio di Esercizio sono allegati:

- la relazione annuale del Consiglio di Amministrazione di cui all'Articolo 6.1 del presente Statuto;

- l'inventario dei beni del Conservatorio di cui all'Articolo 17 del presente Statuto.

6. Il Bilancio Previsionale deve rispettare il pareggio complessivo delle entrate con le spese.

### **Articolo 17 (Gestione del patrimonio)**

1. Il Conservatorio provvede all'amministrazione ed all'erogazione dei propri servizi nonché delle proprie prestazioni educative e socio-assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo.

2. Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali relativi ai beni immobili facenti parte del patrimonio del Conservatorio, ove non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione Liguria per la preventiva autorizzazione.

3. Il Conservatorio conserva l'inventario di tutti i beni di sua proprietà (eccezion fatta per i soli di valore vile e/o di consumo a breve per natura), contenente la loro descrizione e valutazione, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente triennale.

L'inventario reca distinta evidenziazione dei mobili dagli immobili e fra essi, ulteriormente, di quelli eventuali aventi valore storico e artistico nonché di quelli altri eventuali aventi una specifica destinazione nell'ambito degli scopi istituzionali del Conservatorio.

La dismissione degli eventuali beni di valore storico, monumentale ed artistico può avvenire purché contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato all'attualità, in conformità a previa delibera dal Consiglio di Amministrazione con il quorum deliberativo qualificato di cui all'Articolo 6.4 lett. a) del presente Statuto.

### **Articolo 18 (Gestione contabile)**

1. Tutti gli atti del Conservatorio che comportano oneri a carico del bilancio devono essere assistiti dalla attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Consiglio di Amministrazione, quando li delibera, oppure a cura del Presidente, quando li pone in essere come atti conseguenti o d'urgenza di cui all'Articolo 5.2 lett. b) del presente Statuto.

2. Ove le disponibilità di bilancio lo consentano, il Consiglio di Amministrazione deve annualmente prevedere l'impiego di un importo non inferiore al 10% del totale delle entrate ordinarie del Conservatorio:

- nel miglioramento e nella conservazione del patrimonio mobiliare esistente, e/o
- in eventuale altro utile investimento patrimoniale nell'interesse del Conservatorio.

## **CAPO V NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 19 (Norme transitorie)**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Regione Liguria.

20 SET. 2017



Articolo 20  
(Norma di rinvio)


Il Funzionario  
(Dot.ssa Maria Rizzagno)




1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni normative vigenti.

F.to: Giovanni Musso Piantelli  
" " : GIORGIO SEGALERBA Notaio

Copia conforme all'originale firmato a sensi  
di Legge. Questa copia consta di fogli .....SEI.....  
Genova, .....17 LUG, 2017.....



Si rilascia in carta libera  
per gli usi consentiti  
dalla legge



ATTESTO che la presente COPIA, ricavata su  
n. 24 pagine da me singolarmente firmate  
E' CONFORME ALL'ORIGINALE agli atti.  
Genova, 21 SET. 2017



L'ISTRUTTORE  
(Dott. Vincenzo Tarascio)

